Statuto

I. Quadro generale

Art. 1 Denominazione e membri

- ¹ La *Conferenza delle scuole di commercio svizzere* raggruppa le scuole di commercio con sede in Svizzera (Wirtschaft Handelsmittelschulen) le quali offrono una formazione che porta alla maturità professionale con indirizzo Economia e servizi (tipo economia), nell'ambito di uno studio a tempo pieno secondo il modello integrato.
- ² Tali scuole costituiscono un'associazione ai sensi degli artt. 60-79 del Codice civile svizzero, con sede presso il segretariato.

Art. 2 Scopo

- ¹ La conferenza difende gli interessi delle scuole membre a livello federale e le sostiene nei cantoni. Si impegna al fine di promuovere una formazione di alta qualità, consentendo agli studenti di proseguire il loro percorso secondo le possibilità offerte dall'AFC e dalla maturità professionale, e d'integrarsi durevolmente nel mondo del lavoro.
- ² A questo titolo, la conferenza sostiene il programma Formazione professionale 2030. Per raggiungere questi obiettivi a lungo termine, in un mercato del lavoro in costante evoluzione, la conferenza è attenta al posizionamento della formazione generale e delle competenze sociali. Essa offre ai suoi membri uno spazio di scambio e di collaborazione utile per adeguarsi in modo flessibile ai rapidi cambiamenti e sviluppa soluzioni rispettando le particolarità delle diverse parti del Paese e delle regioni.

II. Organizzazione

Art. 3 Ammissione ed esclusione

- ¹ Le decisioni relative all'ammissione e all'esclusione dei membri sono prese dall'assemblea generale su proposta del comitato. La dimissione deve essere annunciata per iscritto entro la fine dell'esercizio annuale.
- ² Le scuole designano, tra i loro quadri dirigenti, un/una rappresentante permanente alla conferenza. II/La rappresentante scelto/a ha diritto di voto solo in occasione dell'assemblea generale.

Art. 4 Assemblea generale

- ¹ La conferenza organizza almeno una vota all'anno un'assemblea generale. La convocazione compete al comitato della conferenza. Qualsiasi membro può proporre l'inserimento di un punto all'ordine del giorno. Le proposte devono essere inoltrate per iscritto al/alla presidente almeno quattro settimane prima dell'assemblea generale.
- ² Nel corso dell'anno, la conferenza può organizzare altri convegni, incontri e scambi. Ciascuna scuola può inviare a queste sedute di lavoro da due a tre rappresentanti. Ognuna deve annunciare i suoi rappresentati secondo le modalità di iscrizione in uso.

Art. 5 Comitato

- ¹ Il comitato della conferenza si compone di 5-7 membri, eletti dall'assemblea generale per un periodo di tre anni. Al termine del loro mandato possono essere rieletti. L'assemblea generale vigila affinché le regioni siano equamente rappresentate.
- ² II/La presidente è designato/a per un periodo di tre anni. Al termine della carica, può presentarsi per un nuovo mandato.
- ³ Il comitato ripartisce liberamente i compiti e designa internamente un/una vicepresidente, un/una cassiere/a e un/una segretario/a.

Art. 6 Segretariato

I compiti, le competenze e il finanziamento del segretariato sono disciplinati da un contratto. Le sue attività coprono le esigenze delle regioni linguistiche. Il segretariato è subordinato al comitato.

Art. 7 Rappresentanza esterna

La rappresentanza esterna della conferenza è disciplinata dal comitato ed è vincolata dalla firma collettiva del/della presidente e del/della vicepresidente.

III. Mezzi finanziari

Art. 8 Esercizio annuale

L'esercizio annuale ha inizio il 1° ottobre e termina il 30 settembre dell'anno seguente.

Art. 9 Commissione di gestione

- ¹ Il revisore dei conti esamina la contabilità annuale e la gestione del comitato.
- ² Viene nominato dall'assemblea generale. Il revisore presenta un breve rapporto all'assemblea generale, che approva il conto annuale e decide in merito al discarico del/della cassiere/a.

Art. 10 Entrate

- ¹Le entrate si compongono di quote e altri introiti.
- ²Le quote sono stabilite dall'assemblea generale.

Art. 11 Responsabilità

Gli impegni finanziari sono coperti unicamente dagli attivi della conferenza.

Art. 12 Indennità

- ¹Le spese di trasporto e di rappresentanza del comitato sono rimborsate.
- ² Oltre alle spese di trasporto, è versata un'indennità annua per coprire il servizio dei membri del comitato. L'indennità ammonta a CHF 1'000.- per il/la presidente, a CHF 500.- per il/la vicepresidente e a CHF 300.- per ciascun membro.
- ³ Per qualsiasi altra indennità o qualsiasi altro servizio che dà diritto a un'indennità decide l'assemblea generale.



IV. Disposizioni finali

Art. 13 Modificazione dello statuto

L'assemblea generale può modificare lo statuto con una maggioranza di due terzi dei voti dei membri presenti.

Art. 14 Scioglimento

Lo scioglimento della conferenza può essere deciso unicamente da un'assemblea generale straordinaria. Sono necessari i due terzi dei voti dei membri presenti o rappresentati. L'assemblea generale straordinaria dispone l'impiego del saldo attivo della conferenza.

La revisione del presente statuto è stata approvata in occasione dell'assemblea generale del 6 novembre 2018. Il presente statuto entra in vigore con effetto immediato.

Payerne, 6 novembre 2018

Il presidente

Thierry Maire

La vicepresidente

Marika Odermatt